

Dispositivi di sicurezza senza ok sindacale o dell'Ispettorato

Luigi Caiazza Matteo Prioschi

I dispositivi che consentono di garantire o migliorare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro potranno essere utilizzati senza accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche se dagli stessi può derivare un controllo a distanza dei lavoratori. L'articolo 5 del disegno di legge contenente misure di semplificazione per le imprese, approvato dal Consiglio dei ministri il 4 agosto, prevede infatti la modifica dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori che regola l'impiego di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo.

Il Ddl cancella gli strumenti «per la sicurezza sul lavoro» dall'elenco di quelli per cui è necessario l'accordo sindacale o l'autorizzazione dell'Inl. E, contemporaneamente, inserisce gli strumenti, i dispositivi e le attrezzature «funzionali a garantire o a migliorare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro» nel comma 2 dell'articolo 4 che non richiede accordo o autorizzazione,

Non si introduce comunque un utilizzo senza vincoli, perché restano valide le prescrizioni contenute nel comma 3 e cioè che le informazioni derivanti dall'utilizzo di tali dispositivi possono essere utilizzate a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data adeguata informazione ai lavoratori sulle modalità d'uso e di effettuazione dei controlli. Inoltre va rispettata la normativa sulla privacy.

Lo stesso Ddl interviene anche sulle modalità di erogazione della formazione per i lavoratori addetti al primo soccorso (articolo 45 del Dlgs 81/2008 - Testo unico sicurezza sul lavoro) estendendo il campo dei soggetti formatori.

Il Dlgs 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro ha l'obbligo di designare preventivamente i lavoratori incaricati, tra l'altro, del pronto soccorso mentre, in base all'articolo 45, comma 2, tali dipendenti devono ricevere specifica formazione e aggiornamento periodico, secondo quanto richiesto dal tuttora vigente Dm 388/2003.

L'articolo 3 di quest'ultimo decreto stabilisce che la formazione è erogata da medici che, nello svolgimento della parte pratica della formazione, possono avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.

Il disegno di legge interviene direttamente sull'articolo 45 del Dlgs 81/2008 aggiungendovi il comma 1-bis il quale, integrando l'articolo 3 del Dm 388/2003, stabilisce che «nello svolgimento della formazione dei lavoratori, il medico può avvalersi, anche per la parte teorica della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale in possesso delle conoscenze teoriche richieste dal programma formativo».